

ORIGINALE

Mod. GC 2004

**COMUNE DI
CASTEL DI SANGRO
(Provincia dell' Aquila)**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO	46	OGGETTO: Approvazione regolamento per la ripartizione del fondo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/94 e s.m.i.
DATA	05/04/04	
SETTORE		
Proponente		
Resp. dell' esecuzione		
Firma del compilatore		
ANNOTAZIONI		

L'anno duemilaquattro, il giorno cinque del mese di Aprile alle ore 13,00 nell' ufficio del Sig. Sindaco del Comune di Castel di Sangro.

Convocata:

- per mezzo di avvisi scritti notificati a tutti i componenti, per le ore di oggi,
 - telefonicamente, per disposizione verbale del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone appresso elencate

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FIOCCA Avv. Roberto	SINDACO	SI
MUROLO Ing. Umberto	ASSESSORE - VICE SINDACO	SI
BUZZELLI Claudio	ASSESSORE	SI
ROMANO Alfredo	ASSESSORE	SI
UZZEO Geom. Roberto	ASSESSORE	SI
BUZZELLI Nicola	ASSESSORE	SI
SAMMARONE Paolo	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Emilio Corradini.
Assume la presidenza della seduta il Sig. Fiocca Avv. Roberto
nella sua sopra specificata qualità di Sindaco.
Constatatane la validità, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e segnatamente gli artt. 17 e 18 recanti rispettivamente i criteri per la "Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie" e gli "Incentivi e spese per la progettazione";

RILEVATO:

- che l'art. 18 - comma 1 - della precitata legge stabilisce che una somma non superiore all'1,50% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro è accantonata a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 16 - comma 7 - della stessa legge per essere ripartita tra il responsabile unico del procedimento, il progettista, il direttore lavori, il coordinatore per la sicurezza, il collaudatore ed i loro collaboratori;
- che l'art. 18 - comma 2 - della precitata legge prevede altresì che il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, venga ripartito fra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto;
- che i criteri per la costituzione del fondo e le modalità di ripartizione dello stesso fra i precitati soggetti devono essere stabiliti con apposito regolamento;

VISTO l'allegato schema di regolamento recante i criteri per "Disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna di opere e lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione";

DATO ATTO che l'adozione del regolamento in parola attiene all'autonomia organizzativa dell'Ente e, pertanto, ai sensi degli artt. 42 - comma 2 - lett. a) e 48 - comma 3 - del D.Lgs n. 267/21000, la competenza in materia è demandata alla Giunta Comunale;

VISTA la determinazione n. 43/2000 del 25/09/2000 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici avente ad oggetto: "Incentivo per la progettazione ex art. 18 legge n. 109/94 e successive modificazioni";

RITENUTO provvedere alla approvazione del precitato regolamento in modo da consentire l'applicazione dello stesso nell'ambito delle attività svolte dall'ufficio tecnico comunale;

RITENUTO altresì stabilire:

- che, nel caso di opere pubbliche, giusto art. 18 – comma 1 – della legge n. 109/94, i quadri economici dovranno contenere l'apposita previsione di spesa per la formazione del fondo;
- che, nel caso di pianificazione urbanistiche, le somme per la formazione del fondo fanno carico al bilancio comunale oppure ad eventuali contributi e/o finanziamenti pubblici;
- che il regolamento trova applicazione per tutte le opere pubbliche i cui quadri economici contengano l'apposita previsione di somme per la formazione del fondo anche se già appaltate purché non ultimate in ogni loro fase e/o previsione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta della presente deliberazione e le dichiarazioni di reso parere che si allegano in calce alla stessa;

All'unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il "Regolamento comunale per la disciplina del compenso incentivante per la progettazione interna di opere e lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione" che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato "A").

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)


Emilio Corradini

IL SINDACO
(Avv. Roberto FIOCCA)


Roberto FioCCA

- 2) Di stabilire che il regolamento di cui al punto 1) trova applicazione per tutte le opere pubbliche i cui quadri economici contengano l'apposita previsione di somme per la formazione del fondo anche se già appaltate purché non ultimate in ogni loro fase e/o previsione.
- 3) Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.


IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Fiocca



L'ASSESSORE ANZIANO
Sig. Paolo Sammarone



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Emilio Corradini



Allegato "A" alla deliberazione di G.C. n. 46 del 05/04/04

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
(Prov. di L'Aquila)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA
PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI
DI PIANIFICAZIONE**
(Art. 18 Legge n°109/1994 e s. m. i.).

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art 18 della legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i., disciplina:
 - a) Le modalità di accantonamento di una somma non superiore all' 1,5% (uno virgola cinque per cento) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro qualora la relativa progettazione sia stata effettivamente redatta dagli uffici comunali, nonché i criteri di ripartizione e liquidazione del fondo tra il Responsabile unico del procedimento, il Progettista, il Direttore dei lavori, i coordinatori per la sicurezza (progettazione ed esecuzione), il Collaudatore e i loro collaboratori.
 - b) Le modalità di accantonamento, ripartizione e liquidazione dell'incentivo per la redazione di atti di pianificazione urbanistica, comunque denominati, che vengano redatti dal personale degli uffici tecnici.

ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO DI REGOLAMENTAZIONE.

1. Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi programmati dal Comune e previsti nel Bilancio di Previsione annuale e nei suoi allegati ovvero nel Programma delle opere pubbliche da eseguire nel triennio, che richiedano la redazione di progetti, con l'obbligo di indicare espressamente se l'opera o il lavoro viene progettato all'interno degli uffici comunali o se viene utilizzato un progettista esterno.
2. Per progetti si intendono quelli relativi alla realizzazione di nuove opere, al completamento di opere già iniziate e/o parzialmente realizzate, alla manutenzione straordinaria e ordinaria, compresa la revisione di progetti preesistenti per adeguarli alla normativa sopravvenuta o per renderli cantierabili. Tutti i progetti di opere e lavori devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, previsti dalla legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni nonché dai relativi regolamenti applicativi.

3. Per collaboratori si intende il personale amministrativo degli Uffici "tecnico" e "contratti ed appalti" che - indipendentemente dal proprio profilo professionale - abbiano svolto specifiche prestazioni in una qualsiasi delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di un'opera pubblica, nonché abbiano curato la redazione e/o verifica dei capitolati, l'avviso d'asta, il bando, la lettera d'invito, la pubblicità della gara, l'assistenza in gara, la redazione del verbale, degli atti di aggiudicazione, lo schema di contratto.
4. Per "atto di pianificazione" si intende la redazione di strumenti urbanistici sia generali che di dettaglio (piani particolareggiati, piani di recupero, programmi integrati, ecc.) articolati in elaborati grafici ed illustrativo - descrittivi ivi comprese relazioni e norme tecniche di attuazione.

ART. 3 - GRUPPO DI LAVORO

1. Per ogni progetto viene nominato un Responsabile Unico di procedimento e viene costituito, ove necessario e/o opportuno, un gruppo di lavoro di cui fa parte anche personale non tecnico per svolgere le attività intellettuali con materiali utili alla formazione e redazione degli atti.
2. L'individuazione del Responsabile Unico del procedimento è effettuata dal Direttore Generale, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. L'individuazione di altri componenti del gruppo è effettuata dal Responsabile Unico del procedimento sulla base dei seguenti criteri:
 - a) Il progettista e/o direttore dei lavori - che può coincidere con il responsabile unico del procedimento, nei casi previsti dalla legge - deve avere le capacità professionali e le conoscenze tecniche richieste per il progetto da redigere: a tal fine si terrà conto del profilo professionale posseduto rispetto alla professionalità richiesta per legge e dell'esperienza acquisita per la particolare tipologia d'intervento;
 - b) Per gli altri componenti si deve tenere conto dei seguenti elementi:
 - Specializzazione e grado d'esperienza acquisiti nella disciplina specifica e/o nelle categorie di lavoro - cui il progetto di riferisce;
 - Capacità riconosciuta di portare a compimento nei tempi programmati le disposizioni impartite;
 - Capacità riconosciuta di collaborare e procedere per lavori di gruppo;
 - Partecipazione o meno ad altri progetti ai fini di una distribuzione equilibrata del carico di lavoro;
- 4) Qualora alcuni collaboratori appartengano a settori diversi da quello del responsabile unico del procedimento, la loro individuazione per la partecipazione al gruppo di lavoro spetta al Direttore Generale, sulla base dei criteri di cui al precedente punto b).
- 5) La sottoscrizione degli elaborati progettuali può essere effettuata dai soggetti di cui all'art. 17 - comma 2 - della legge n. 109/94 e s.m.i..
- 6) Ai sensi dell'art. 17 - comma 3 - della legge n. 109/94 e s.m.i. le spese per la stipula della polizza prevista dall'art. 30 della stessa legge è posta a carico dell'Ente.

ART. 4 - DETERMINAZIONE E COSTITUZIONE DELLA SOMMA

1. Per ogni opera pubblica, di qualsiasi importo, viene accantonata una somma pari all' 1,5% dell'importo posto a base di gara. All'interno del quadro economico di ogni progetto o perizia, nell'ambito delle somme a disposizione, il responsabile del procedimento provvede a fare inserire il fondo incentivante.
2. La somma suddetta è suddivisa come segue:

a) Responsabile unico del procedimento	0,20
b) Progettista	0,70
c) Direttore dei lavori	0,30
d) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	0,10
e) Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	0,10
f) Collaudatore delle opere o lavori	0,10

L'aliquota della progettazione è così suddivisa:

Progettazione preliminare	0,05
Progettazione definitiva	0,25
Progettazione esecutiva	0,40

3. Se i soggetti individuati per le mansioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f) sono diversi, la quota spettante viene ripartita tra essi secondo le precitate aliquote, se viceversa sono gli stessi, la percentuale dell'incentivo da ripartire è pari alla somma delle prestazioni espletate (Es: a)+b)+c) = 1,2);
4. Qualora la redazione del Piano di Sicurezza e/o il collaudo delle opere non siano richiesti o non siano espletate dal personale dell'Ente le relative quote vengono accorpate a quella per la progettazione se redatta dall'ufficio tecnico, in tal caso, le restanti aliquote – fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 - costituiscono economie in favore dell'Ente;
5. Qualora la progettazione, oppure la progettazione e direzione dei lavori vengano affidati all'esterno, viene riconosciuta al Responsabile unico del procedimento una quota pari al 50% del fondo costituendo la restante quota – fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8 - economia a beneficio dell'Ente;
6. Qualora durante i lavori, in occasione di varianti non riconducibili a carenze progettuali, si renda necessaria la predisposizione di un adeguamento del progetto l'incentivo sarà rideterminato tenendo conto dell'importo dei maggiori lavori;
7. Nel caso di realizzazione di opere pubbliche mediante affidamento in concessione (art. 2, 19 e 21 della legge n. 109/94 e s.m.i.) al responsabile unico del procedimento, stante le competenze attribuite allo stesso dall'art. 28 della legge n. 109/94 e s.m.i., compete l'intera percentuale dell'1,50%;
8. Le quote di cui sopra, fatta eccezione per il punto 7, sono da considerarsi non comprensive degli oneri riflessi e/o al netto di Iva e contributo integrativo qualora le figure incaricate non siano dipendenti della pubblica amministrazione e assoggettate di conseguenza a regimi fiscali propri.

ART. 5 – FUNZIONI E RESPONSABILITA'

Le funzioni e le responsabilità delle figure individuate all'art. 4 del presente regolamento sono le seguenti:

- Responsabile unico del procedimento: quelle definite dall'art. 8 del D.P.R n. 554/1999.
- Progettista e Direttore dei lavori: quelle definite dalla legge 02/03/1949 n. 143 e dalle leggi vigenti in materia di OO.PP.;
- Coordinatore per la sicurezza: quelle definite dagli artt.4 e ss. del D.Lgs. n°494/1996 e s. m. i.;
- Collaudatore delle opere e/o lavori: quelle definite dalla Legge n°1086/1971;

I collaboratori si configurano come operatori applicati al videoterminale o al tavolo da disegno o alla macchina per scrivere al fine della stesura definitiva in formato e grafica adeguata degli elaborati (riproduzione per mezzo di macchina fotocopiatrice, rilegatura degli elaborati, apposizione dei timbri, attività di supporto, ecc.), nonché come indicati al precedente art. 2.

I collaboratori assumono disposizioni direttamente dal progettista e dal direttore dei lavori che coordina e controlla la loro attività.

Il progettista e il direttore dei lavori rispondono del loro operato direttamente al responsabile unico del procedimento.

ART. 6 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI.

Alla liquidazione dei suddetti incentivi in favore dei soggetti aventi diritto come individuati nel precedente art.4, provvede il Responsabile del Settore 3° con propria determinazione, come segue:

- Per la progettazione: ad avvenuta approvazione del progetto;
- Per la direzione dei lavori: al termine degli stessi;
- Per il responsabile unico del procedimento e per i collaboratori a conclusione del procedimento. Nel caso di affidamento in concessione potranno essere liquidati acconti in corso d'opera nella misura massima del 75% del compenso;
- Per le mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: ad avvenuta approvazione del piano di sicurezza (allegato al progetto esecutivo);
- Per le mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: ad avvenuta ultimazione delle opere;
- Per il Collaudatore: ad avvenuto collaudo delle opere e/o lavori.

Qualora il Responsabile del Procedimento coincida con il Responsabile del Settore le liquidazioni saranno effettuate, con le modalità sopra indicate, dal Direttore Generale.

ART.7 – DESTINAZIONE DELL'INCENTIVO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 18 della Legge n°109/94, il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, è ripartito tra il personale dello stesso ufficio che ha redatto il Piano in questione, secondo quanto stabilito dal successivo art.8;
2. Con la deliberazione di incarico viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva verranno redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto al 30%, costituisce la quota da ripartire al netto degli oneri riflessi e/o Iva e Cassa se trattasi di soggetti incaricati non dipendenti di PP.AA..

ART.8 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal Consiglio Comunale, con le seguenti modalità:
 - a) il 50% a chi ha redatto l'atto di pianificazione firmandolo;
 - b) il 25% a chi ha predisposto le tavole grafiche, se diverso da chi firma;
 - c) il 15% a chi redige tavole e/o elaborati illustrativi, se diverso da chi firma;
 - d) il 10% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.
2. Con la deliberazione di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione, vengono individuati i soggetti di cui al comma precedente; con deliberazione di approvazione del Piano, il Consiglio Comunale prende espressamente atto che la quota parte dell'incentivo relativo all'atto di pianificazione verrà liquidata agli aventi diritto a cura del Segretario Comunale con funzioni di Direttore Generale con propria determinazione;
3. Se più soggetti siano individuati per i punti a), b), c) e d) la quota spettante viene ripartita tra essi in parti eguali;
4. Se i soggetti individuati ai punti a), b) c) sono gli stessi, la percentuale dell'incentivo da ripartire è pari alla somma delle distinte percentuali (Es.: a)+b)+c) =90%)

ART.9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEL COMPENSO INCENTIVANTE

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) il "Responsabile Unico del Procedimento" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n°554/1999;
 - b) gli incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1°, lett.d) delle Legge n°109/1994, fatto sempre salvo il diritto del Comune di rivalersi ai sensi del comma 2° dello stesso articolo 25 della citata Legge;
 - c) gli incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - d) gli incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge n°109/1994 e dal D.P.R. n°554/1999 o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza;
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1° è di competenza del soggetto che ha provveduto all'affidamento del relativo incarico;
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1°, il Comune ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto.

ART.10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Copia autentica del presente regolamento è inserita nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale.

Il presente Regolamento:

1. E' stato approvato dalla Giunta Comunale, nella seduta del con atto n.;
2. E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al


Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DEL FUNZIONARIO SETTORE III
UFFICIO LL.PP.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole, sotto il profilo della "regolarità tecnica", sulla PROPOSTA della presente deliberazione.


IL FUNZIONARIO SETTORE III
Ufficio ll.pp.
(ing. Elio Frabotta)



SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà a libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- Venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2001 n. 267.

CASTEL DI SANGRO li 7 MAG. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Emilio Corradini)

Emilio Corradini

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 7 MAG. 2004 ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO li 7 MAG. 2004

L'IMPIEGATO ADDETTO

(Nicolina Santostefano)

Nicolina Santostefano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

Per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per dieci giorni consecutivi a decorrere dal 7 MAG. 2004 a norma dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

CASTEL DI SANGRO li 7 MAG. 2004

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE 1°

(Dott. Vincenzo Cannone)

Vincenzo Cannone